

➤ che la famiglia è così composta:

Padre	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA NASCITA
Madre	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA NASCITA
Fratello/sorella	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA NASCITA
Fratello/sorella	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA NASCITA
Fratello/sorella	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA NASCITA

➤ che, preso atto che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2³) e che la compilazione della presente sezione costituisce riscontro alla richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, il/la proprio/a figlio/a.

SI AVVALE

NON SI AVVALE

dell'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Si fa presente che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

➤ che, per le **comunicazioni telefoniche**, la scuola può far riferimento ai seguenti numeri:

Tel. Fisso _____ Cell. Madre _____ Cell. Padre _____

➤ che per le comunicazioni tramite **posta elettronica**, la scuola può far riferimento ai seguenti indirizzi:

Mail Madre _____ Mail Padre _____

➤ che per le comunicazioni tramite Bacheca del Registro Elettronico di voler usufruire di:

UN UNICO ACCOUNT BACHECA

DUE ACCOUNT BACHECA SEPARATI

➤ che, il/la proprio/a figlio/a

MANIFESTA ALLERGIE/INTOLLERANZE CERTIFICATE

NECESSITA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Nel caso di spunta si impegna a presentare in segreteria la relativa documentazione.

³ Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

- che è consapevole che la **mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia**, secondo quanto previsto dall'articolo 3bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Firma di autocertificazione⁴

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

I sottoscritti, presa visione delle informative rese dalla scuola, attraverso la pubblicazione sul Sito Istituzionale alla pagina raggiungibile al link <https://icnovate.edu.it/la-scuola/le-carte/61-privacy>, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.s. m.m.).

Data Presa visione⁴

Il presente documento, corredato degli allegati⁵, deve essere consegnato presso lo sportello della segreteria in via Ligoncio, 184 a Novate Mezzola nel rispetto degli orari di apertura al pubblico degli uffici.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il seguente modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337-ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto i sottoscritti dichiarano di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale

Data Presa visione⁶

⁴ Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

⁵ Fotocopia Carta d'identità e Tessera sanitaria del bambino; Passaporto e Permesso di soggiorno in corso di validità per i bambini stranieri.

⁶ Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI A.S. 2024/2025

Adottati dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 10 del 20.12.2021 e Confermati con Delibera n. 89 del 20.12.2023

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili (si precisa che prioritariamente sono iscritti gli alunni già frequentanti la scuola dell'infanzia di 4 e 5 anni che presentano domanda di conferma), hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021 (C.M. 18902 del 7 novembre 2018). Ai genitori che chiedono l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia si richiede la frequenza per l'intero ciclo.

Ciò premesso, verranno accolte le iscrizioni nel seguente ordine prioritario:

1) Bambini già frequentanti:

- Bambini che hanno frequentato una sede dell'Istituto nell'anno scolastico precedente per mancanza di posti;
- Bambini residenti nel comune o frazione sede della scuola dell'infanzia;
- Bambini con maggiore età residenti nel comune sede della scuola dell'infanzia;

2) Bambini nuovi iscritti che compiono i tre anni entro il 31 dicembre relativo all'anno di iscrizione secondo il seguente ordine:

- Bambini residenti nel comune frazione/sede della scuola dell'infanzia;
- Bambini con disabilità;
- Bambini fratelli di alunni già frequentanti;
- Bambini provenienti da famiglie con un solo genitore;
- Bambini provenienti da famiglie in condizioni socio-economiche disagiate e certificate tramite ISEE;
- Bambini provenienti da famiglie con situazione di disabilità nel nucleo familiare;
- Bambini che compiono prima i tre anni.

3) Bambini non residenti nel comune:

- Bambini con disabilità;
- Bambini fratelli di alunni già frequentanti;
- Bambini con maggiore età;
- Bambini provenienti da famiglie con un solo genitore;
- Bambini provenienti da famiglie in condizioni socio-economiche disagiate e certificate tramite ISEE;
- Bambini che compiono prima i tre anni.

4) Bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile relativo all'anno di iscrizione:

- Coloro che compiono prima i tre anni;
- Bambini fratelli di alunni già frequentanti.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009 numero 89: alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza.